



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 230 del 28/04/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione parcella per onorario Avv. Prof. Michele Ali - Ricorso TAR Catania definito con provvedimento n. 1738/15 su incarico conferito con deliberazione n. 231/1993 e 300/1993. Comune di Ragusa c/ C.P.C. Ragusa per annullamento deliberazione GM 91/1992.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

PREMESSO CHE

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

CHE con decisione n. 16369 del 23.01.1993, la C.P.C. di Ragusa annullava parzialmente la deliberazione commissariale n. 91 del 2.12.1992 relativa all'approvazione del nuovo regolamento dei concorsi;

CON deliberazione n.231 del 11.03.1993, la Giunta Municipale, ritenendo tale decisione illegittima, autorizzava il Sindaco pro tempore a proporre ricorso avanti al TAR affidando la difesa degli interessi dell'Ente al procuratore dell'Ente, oggi in quiescenza, avv. Angelo Frediani; l'incarico veniva poi esteso anche all'avv. Michele Ali, con deliberazione di GM n. 300 del 25.02.1993. Con successiva deliberazione n. 819 del 23.06.1994, veniva integrato un ulteriore acconto di £. 1.815.000 comprensivo di iva e cpa (£. 1.500.000 netto).

VISTA la nota prot. n. 125407 del 17.11.2015, con la quale la segreteria dello studio Avvocato Michele Ali, ha trasmesso preavviso di parcella

relativo all'incarico conferito con delibera n. 300/1993, definito con il provvedimento n. 1738/2015 che ha dichiarato perento il ricorso;

VISTI gli acconti corrisposti con deliberazione di GM n.300/1993 e n. 819 del 23.6.1994.

CHE con deliberazione n.27 del 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CONSIDERATO che in data 02.02.2021 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale la proposta n. 12, per il riconoscimento del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio, relativo a sentenze esecutive notificate al 31.12.2020, e parcelle per prestazioni professionali, riferite alla lettera e) dell'art. 194, comma 1, del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) pertanto riferibili a "acquisizione di beni e servizi, in violazione agli obblighi di cui al comma 1°";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.03.2021, pubblicata in data 15.03.2021 e resa esecutiva in data 25.03.2021, *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – Settore 1° Avvocatura Comunale "*;

CHE per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione della superiore somma, per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTA la fattura n. 6_21 trasmessa in data 27.04.2021, prot. n. 53374, dell'importo complessivo di euro 2.609,36

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva;

TUTTO CIO' PREMESSO, occorre, per i suesposti motivi, liquidare **l'importo di euro 2.609,36** in favore dell'avv. Michele Ali, e così distinta: euro 978,00 spese di giudizio, euro 675,00 fase introduttiva, euro 910,00 fase cautelare, per un totale di euro 2.563,00, detratti gli acconti corrisposti di euro 309,87 (£. 600.000) ed euro 774,69 (£. 1.500.000), per un totale compenso comprensivo di spese generali pari ad euro 2.056,56, cpa euro 82,26, iva euro 470,54;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230 "spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) imputare, in riferimento al ricorso TAR Catania definito con provvedimento n. 2972/11, per l'incarico conferito all'avv. Michele Ali con deliberazione n. 452/1992, **l'importo di euro 2.609,36** in favore dell'avv. Michele Ali, e così distinta: euro 978,00 spese di giudizio, euro 675,00 fase introduttiva, euro 910,00 fase cautelare, per un totale di euro 2.563,00, detratti gli acconti corrisposti di euro 309,87 (€ 600.000) ed euro 774,69 (€ 1.500.000), per un totale compenso comprensivo di spese generali pari ad euro 2.056,56, cpa euro 82,26, iva euro 470,54, al cap. 1230 "spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori", imp. 478, Bilancio 2021, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2021;

2) liquidare la somma di **€ 2.609,36** in favore dell'avv. Michele Ali, con accreditamento sul c.c. bancario allo stesso intestato, come fattura n. 6_21 in allegato;

3) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

4) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 28/04/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale